

Comune di Castel Condino

Provincia di Trento



Statuto comunale

Approvato con delibera del consiglio comunale n. 6/C del 18.02.2011
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 21/C del 18.08.2014
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 29/C del 08.10.2015
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 6/C del 17.03.2016
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 15 del 19.07.2016
Modificato con delibera del consiglio comunale n. 22 del 15.09.2025

STATUTO COMUNALE

PREAMBOLO

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1 -Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

Art. 2 -Stemma

Art. 3 -Gonfalone

Art. 4 -Principi ispiratori e obiettivi programmatici

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5 -Nozione – titolarità dei diritti

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6 -Istanze, richieste di informazioni, petizioni e proposte

CAPO II – CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7 -Consultazione popolare

Art. 8 -Consulte e Conferenze

Art. 9 -Valorizzazione del volontariato e delle libere forme associative

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10 -Norme generali

Art. 11 -Esclusioni

Art. 12 -Norme procedurali

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art. 13 -Il Consiglio Comunale

Art. 14 -Convocazione, costituzione e funzionamento

Art. 15 -Consiglieri delegati

Art. 16 -La Giunta comunale

Art. 17 -Composizione

Art. 18 -Mozione di sfiducia

Art. 19 -Il Sindaco

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20 -I Gruppi consiliari

Art. 21 -Il Consigliere comunale

Art. 22 -Commissioni

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 23 -Principi

Art. 24 -Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

TITOLO V –GARANZIE

Art. 25 -Opposizioni e ricorsi

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 26 -Il Difensore civico

Art. 27 -Attivazione dell'istituto

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 28 -Principi organizzativi

Art. 29 -Strutture organizzative

Art. 30 -Responsabili di Servizio

Art. 31 -Segretario comunale

Art. 32 -Giunta comunale

Art. 33 -Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

Art. 34 -Rappresentanza in giudizio

TITOLO VII – ATTIVITA' CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 35 -Enunciazione dei principi generali

Art. 36 -Convocazioni e comunicazioni

Art. 37 -Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

Art. 38 -Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

CAPO II – L'ATTIVITA'NORMATIVA

Art. 39 -I regolamenti

Art. 40 -Le ordinanze

Art. 41 -Sanzioni amministrative

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42 -Principi dell'azione amministrativa

Art. 43 -Procedimenti amministrativi

Art. 44 -Istruttoria pubblica

Art. 45 -Silenzio assenso

Art. 46 -Pareri

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 47 -Criteri generali

Art. 48 -Programmazione finanziaria

Art. 49 -Controllo di gestione

Art. 50 -La gestione del patrimonio

Art. 51 -Servizio di tesoreria

Art. 52 -Il Revisore dei conti

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 53 -Norme generali

Art. 54 -Tariffe

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55 -Revisioni dello Statuto

Art. 56 -Norme transitorie

Art. 57 -Disposizioni finali

PREAMBOLO

La storia dell'origine del paese di Castello è avvolta nelle tenebre come la storia di ogni altro. I primi popoli originari dell'Oriente (Asia) col crescere di numero si propagarono un po' alla volta su tutta la faccia della terra, occupando le regioni migliori; non stando queste al mantenimento di tutti, col volger dei secoli preistorici furono occupate anche le regioni montuose.

E' compito della storia descrivere le evoluzioni dei popoli nei diversi periodi delle migrazioni.

Le Giudicarie erano abitate già da molti secoli avanti la nascita di Gesù Cristo, come attestano gli scrittori antichi parlando dei Reti e degli abitatori delle Alpi.

Al tempo della Dominazione Romana, le Giudicarie soggiate furono ascritte ai municipi. Una città municipale ascritta alla Tribù Fabia era Brescia, a cui appartenevano le Giudicarie, come attestano le memorie antiche e le iscrizioni trovate in diversi luoghi. Sino dal tempo degli Imperatori Romani furono eretti nelle Giudicarie molti castelli a difesa dell'Impero contro i popoli nordici e per il governo dei sudditi.

Il paese di Castello, dal suo stesso nome, ci fa arguire che qui sia stato eretto un castello al tempo della dominazione romana, ancor prima della nascita di Gesù. La località dove si ergeva tale castello, secondo la tradizione, deve essere stato il promontorio dove adesso sorge la canonica e la Chiesa, che si chiama " Dosso di Castellana " anche attualmente.

I primi abitatori di Castello, come è facile presumere dalle circostanze locali, saranno stati una colonia di pastori, che un po' alla volta si costituirono in paese sotto il governo del Castellano qui dominante.

La parte più antica del paese è la contrada del Rì. (Su una casa di Castello tuttora esistente vi è riportata la data del 1258). Gli avanzi delle capanne antiche si ravvisano ancora, se ben si considerano le attuali case di Rì, ed è facile desumere che qui nella contrada di Rì abbia avuto principio il paese, che poi si estese verso le Sambe e Nose, giacché questa contrada è la più vicina all'acqua, era la più vicina al castello e nello stesso tempo la più adatta per i fabbricati.

Tale è anche la tradizione. I paesi fino al tempo delle Crociate erano sotto la immediata dominazione dei dinasti dei castelli, a cui pagavano i tributi e le decime. I dinasti di questa terra erano nel Medio Evo, i Conti Lodron.

Dopo le Crociate si formarono i Comuni con Statuti e regole proprie, e si spartirono tra di loro le montagne (secondo il diritto del più forte).

Castello era governato da due Consoli del paese, che venivano nominati di anno in anno, e dovevano prestare giuramento il giorno della Circoncisione.

Questi Consoli disimpegnavano gli affari ordinari della Comunità, e per gli affari di maggior rilievo veniva invitata la regola ossia vicinia, cioè tutti i capi di famiglia avvisati di

casa in casa dal saltaro (camparo, cursore); si radunavano a sessione e trattavano gli affari. Gli affari si decidevano con votazione segreta a maggioranza di voti ed era severamente proibito portarsi nel luogo del pubblico Consiglio con armi da fuoco per impaurire i votanti; anzi ognuno doveva esprimere il suo parere e sentimento in carità, e nello stesso modo udito quello degli altri. Le sessioni si tenevano secondo il bisogno, ma due sessioni erano fissate ogni anno per il giorno della Circoncisione e di S. Rocco.

Castel Condino si caratterizza per una antica e consolidata tradizione statutaria. Nell'archivio parrocchiale esistono tuttora gli Statuti della Comunità di Castello del 1757. In essi si fa menzione " delli istrumenti antichi di capitoli, poste et ordinamenti " del 1540.

Il continuo riferimento anche in altri atti d'archivio a queste antiche compilazioni sta a dimostrare come la Comunità le considerasse di particolare importanza. Agli inizi del secolo XVI Castello infatti, dopo lunghi e sofferti contrasti con Condino, aveva definito sia le pertinenze territoriali sia l'autonomia gestionale. Da qui l'esigenza di fissare norme e regole più precise, articolate e complete per un sistema amministrativo autonomo.

E' da presumere comunque che lo Statuto del 1540 riprendesse norme e consuetudini in vigore da tempo. Dalla lettura degli Statuti emerge che i principi fondamentali riguardanti l'ordinamento della Comunità erano precisi e miranti all'efficienza. L'autonomia comportamentale e gestionale era considerata indispensabile per qualsiasi forma di libertà. L'adempimento delle norme statutarie, perseguito anche attraverso sanzioni gravi, era considerato condizione indispensabile della convivenza civile.

Dalla lettura delle carte vecchie, che ancora si conservano si ricava che l'occupazione primaria del popolo di Castello era la pastorizia, vale a dire l'allevamento del bestiame grosso e minuto, facendo commercio di burro, formaggio e vendita di animali.

Vi era altresì l'industria del carbone già nei tempi antichi, come si ricava dai Capitoli comunali e da un documento del 1523, col quale si chiedeva l'esenzione dal dazio di Storo. Ma tutto questo non bastava al mantenimento della popolazione, per cui già nel 1600 gli abitanti di Castello cominciarono ad emigrare dapprima verso il Veneto, il Bresciano, il Piacentino ed il Piemonte. In questo secolo XIX l'emigrazione si estese ampiamente prima nella Svizzera e Savoia, poi nell'America meridionale e nell'America del Nord.

Nel paese di Castello il giorno 31 gennaio 1884 ad ore 9 antimeridiane scoppiò l'incendio (nella contrada delle Sambe) e si propagò celermente in tutto il paese, causa la mala costruzione delle case, che erano le une alle altre collegate. Fu salvata oltre la Chiesa e la canonica una sola casa a Nose, tutto il resto fu ridotto ad un mucchio di rovine. Il danno si calcolava quasi duecentomila fiorini.

Si deve notare che in Castello furono costruite tre fontane ancora nel 1585 cioè quella del Rì, quella di Nose e quella di Mezzo. In questo riguardo il paese di Castello si dimostrò più avanti nel progresso che molti altri paesi della valle, i quali si provvidero di comoda acqua potabile solo alla fine del secolo scorso od al principio del presente.

TITOLO I – PRINCIPI

Art. 1

Territorio, gonfalone, stemma, medaglione, fascia tricolore

1. Il Comune è costituito dal territorio e dalla Comunità di Castel Condino. Confina con i territori dei Comuni di Borgo Chiese, Pieve di Bono-Prezzo e Valdaone.

Art. 2

Stemma

1. Lo stemma del Comune rappresenta una muraglia attraversante tutto lo scudo munita di due torri con merlatura di tipo ghibellino. I merli sono tre per ogni torre. Per ricordare i quattro rioni, Rì, Mez, Nose e Sambe, in cui è suddiviso il paese, nella muraglia sono aperte quattro feritoie. Per simboleggiare l'unione della comunità nel castello, al centro del muraglione è posta una porta aperta al libero accesso. Attraverso la porta e le feritoie aperte, si vede il colore del campo, cioè lo sfondo dello scudo. Infine le fughe fra le pietre, sono di colore nero, il che viene definito "murato di nero". Gli smalti sono stati scelti fra quelli più classici dell'araldica antica, cioè argento per il metallo e rosso per il colore. Il tutto completato dalla corona e ornamenti, nel rispetto delle norme e regole araldiche.

Art. 3

Gonfalone

1. Il gonfalone ha forma di drappo rettangolare inquartato di bianco e di rosso del rapporto di 5/8 bordato e frangiato d'argento unito al bilico da 6 merli guelfi, terminante in 3 pendoni appuntiti al ventame, recante al centro lo stemma comunale munito dei suoi ornamenti sovrastante alla dicitura, ricamata in argento, disposta su 3 righe concave - Comune di Castel Condino. Il bilico sarà unito all'asta, foderata da una guaina di velluto rosso ornata da un nastro d'argento elicoidalmente disposto, da un cordone a nappe dello stesso ".

Art. 4

Principi ispiratori e obiettivi programmatici

1. Il Comune orienta la propria azione all'attuazione dei principi della Costituzione della Repubblica, nata dalla Resistenza. Ispira la propria azione al principio di solidarietà nella prospettiva della tutela dei diritti inviolabili della persona;
2. L'organizzazione amministrativa del Comune ha come obiettivo ultimo il

soddisfacimento delle esigenze della comunità. Essa si ispira ai principi di imparzialità, di partecipazione all'azione politica ed amministrativa, di responsabilità, di semplicità, di trasparenza delle procedure e di efficienza dei servizi;

3. Riconosce i diritti irrinunciabili di tutte le persone, promuovendo la tutela della vita umana, della persona e della famiglia, la valorizzazione sociale della maternità e della paternità, assicurando sostegno alla corresponsabilità dei genitori nell'impegno di curare e di educare i figli, anche tramite i servizi sociali ed educativi;
4. Promuove la solidarietà della Comunità locale rivolgendosi in particolare alle famiglie e alle persone più svantaggiate, sostiene il mutuo aiuto, indirizza la propria azione all'obiettivo di un sistema di tutela e sicurezza sociale;
5. In coerenza con la convenzione delle Nazioni Unite in materia dei diritti dei bambini e dei giovani concorre a promuovere il diritto allo studio e alla formazione in un quadro istituzionale ispirato alla libertà di educazione;
6. Concorre, nell'ambito delle sue competenze alla salvaguardia dell'ambiente, alla riduzione e se possibile all'eliminazione dell'inquinamento e delle sue cause, al fine di assicurare nell'uso delle risorse, le necessità delle persone di oggi e delle generazioni future;
7. Promuove l'equilibrato assetto del territorio, con particolare riguardo alla necessità di salvaguardare il patrimonio idrico e valorizzare il patrimonio boschivo attraverso regolamenti dell'uso civico in materia di pascolo, legnatico uso interno, cave ghiaia, piante alimentari e medicinali, prodotti del sottobosco nel rispetto dei singoli diritti che sono stati esercitati nel passato e nel rispetto della legislazione vigente; tutela la salute dei cittadini ed opera per la coesistenza delle diverse forme viventi; favorisce la soluzione del bisogno abitativo; valorizza il patrimonio storico; artistico del paese e le tradizioni culturali;
8. Valorizza lo sviluppo economico e sociale della Comunità, promuovendo la partecipazione dell'iniziativa economica privata alla realizzazione di obiettivi di interesse generale, nel rispetto delle risorse ambientali;
9. Favorisce un'organizzazione sociale ed ambientale rispondente alle esigenze delle persone e delle famiglie;
10. Sostiene le attività e le iniziative del volontariato e delle libere associazioni. Favorisce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità;
11. Promuove una società autenticamente multietnica, garantendo a ciascuno uguali diritti e doveri, incentivando la cooperazione tra i popoli e la cultura della pace, nel ripudio di ogni forma di razzismo e violenza;
12. Valorizza le risorse e le attività culturali, formative e di ricerca e promuove, nel rispetto delle reciproche autonomie le più ampie collaborazioni fra le istituzioni culturali statali, regionali, provinciali e locali, sostenendo gli Enti e le Associazioni che gestiscono dette attività;
13. Riconosce nella differenza tra i sessi un elemento di arricchimento delle possibilità di

crescita civile della società e promuove azioni positive volte a favorire pari opportunità tra donne ed uomini;

14. Concorre, nell'ambito delle organizzazioni internazionali degli Enti locali e attraverso i rapporti di gemellaggio con altri Comuni, alla promozione di politiche di pace e di cooperazione per lo sviluppo economico, sociale, culturale e democratico;
15. Garantisce e rende effettivo il diritto dei cittadini in forma singola od associata alla partecipazione alla vita politica e amministrativa;
16. Ai principi fondamentali è sottoposta ogni forma di attività comunale, sia di diritto pubblico che di diritto privato sia svolta direttamente che mediante partecipazione ad altri organismi, Enti o società.

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

Art. 5

Nozione – titolarità dei diritti

1. I diritti di informazione spettano a tutti coloro che abbiano in essere rapporti con il Comune;
2. I diritti di partecipazione attribuiti a norma dello statuto, quando non sia diversamente stabilito, spettano a chi, avendo compiuto i diciotto anni:
 - a) abbia la residenza nel Comune;
 - b) alle associazioni, comitati e gruppi, anche informali aventi sede nel Comune;
 - c) eserciti sul territorio comunale la propria attività prevalente di lavoro o di studio, anche se privo di cittadinanza italiana;
 - d) a tutti coloro che sono titolari di diritto reale su immobili ricadenti nel Comune Catastale di Castello.
3. Il Comune promuove la partecipazione popolare nei modi previsti da questo Statuto e/o attraverso appositi regolamenti, per consentire alla popolazione *residente* sul territorio comunale di partecipare, con diverse modalità, alla formazione delle scelte del Comune;
4. Il Consiglio comunale, a maggioranza qualificata, può concedere la cittadinanza onoraria a persone che abbiano acquisito alti meriti nei vari campi del sapere, dell'arte, dell'industria, del lavoro, della scuola, dello sport, del volontariato, della solidarietà umana.

CAPO I – INIZIATIVA POPOLARE

Art. 6

Istanze, richieste di informazioni, petizioni e proposte

1. Il Comune riconosce nell'informazione, disciplinata nel suo esercizio dalle leggi e dai regolamenti, la condizione essenziale per assicurare la partecipazione dei cittadini alla vita sociale, politica e la piena conoscenza di diritti e doveri in relazione ai procedimenti amministrativi;
2. Al fine di garantire la trasparenza e favorire una democrazia partecipata, l'amministrazione appresta i mezzi informativi necessari e favorisce ogni iniziativa volta a rendere pubblica e conosciuta l'attività propria, compatibilmente con i limiti stabiliti dalle leggi e con le modalità previste dai regolamenti.
3. Per promuovere la tutela di interessi individuali e collettivi, i cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali, possono rivolgere al Comune istanze, richieste di informazioni, petizioni e proposte.
4. Ai fini di questo Statuto si intende per:
 - a) istanza: richiesta scritta presentata per sollecitare, nell'interesse collettivo, il compimento di atti dovuti dal Comune;
 - b) richiesta di informazioni: richiesta scritta di spiegazioni circa specifici problemi o aspetti dell'attività del Comune;
 - c) petizione: richiesta scritta presentata da almeno *venti* soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, anche attraverso loro forme associative con almeno *venti* iscritti, diretta a porre all'attenzione del Consiglio comunale una questione di interesse collettivo;
 - d) iniziativa popolare: richiesta scritta presentata da almeno *venti* soggetti in possesso dei requisiti di cui al comma 3, anche attraverso loro forme associative con almeno *venti* iscritti, per l'adozione di un atto del Consiglio comunale o della Giunta a contenuto determinato di interesse collettivo, rivolte ad ottenere l'assunzione di provvedimento amministrativo.
5. Le istanze sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro *trenta* giorni dalla data di presentazione;
6. Le richieste di informazioni sono inviate al Comune e impegnano gli organi cui sono indirizzate a dare risposta scritta e motivata entro *trenta* giorni dalla data di presentazione.
7. Le petizioni sono inviate al Sindaco, il quale iscrive all'ordine del giorno del primo Consiglio comunale utile, ed in ogni caso entro *centoottanta* giorni dalla data di presentazione, la questione oggetto della petizione, informandone il primo firmatario.

8. Le proposte di iniziativa popolare presentate al Comune sono redatte nella forma dell'atto di cui richiede l'adozione e sono accompagnate da una relazione illustrativa, corredata dall'indicazione dei mezzi occorrenti per far fronte alle spese o alle riduzioni di entrate qualora previste. Gli amministratori comunali collaborano con i proponenti fornendo ogni informazione utile. Le proposte sono sottoposte ai soggetti competenti all'espressione dei pareri richiesti dall'ordinamento e, qualora non adottate, è data comunicazione motivata al proponente.

CAPO II - CONSULTAZIONE POPOLARE

Art. 7

Consultazione popolare

1. Il Comune favorisce la consultazione della popolazione presente sul proprio territorio, sentendo anche gruppi informali di persone rispetto a specifici temi di interesse collettivo. La consultazione è improntata a criteri di semplicità, celerità e libertà di forma. La consultazione impegna il Comune a valutare le indicazioni espresse.
2. La consultazione può essere indetta dal Consiglio comunale su proposta della Giunta, *di un terzo* dei Consiglieri o di almeno *trenta* cittadini residenti in possesso dei requisiti necessari per l'esercizio del diritto elettorale attivo per le elezioni comunali.
3. Nell'atto di indizione sono individuati la data e l'oggetto della consultazione, i soggetti interessati e le modalità di svolgimento ritenute più idonee, indicando inoltre i richiedenti.

Art. 8

Consulte e Conferenze

1. Il Consiglio comunale può costituire Consulte permanenti o temporanee per indirizzare la propria attività in relazione a particolari settori di attività o a particolari problematiche.
2. Il Sindaco annualmente invita i cittadini e le associazioni locali a partecipare ad una conferenza orientativa nella quale illustrare il programma amministrativo realizzato e verificare le proposte di indirizzo.

Art. 9

Valorizzazione del volontariato e delle libere forme associative

1. Il Comune valorizza le libere forme associative della popolazione, promuovendone il concorso attivo all'esercizio delle proprie funzioni e favorendo l'utilizzo delle sedi, strutture e servizi pubblici;
2. Il Comune favorisce e sostiene l'apporto fondamentale delle organizzazioni di volontariato per il conseguimento delle finalità pubbliche, sviluppando l'attività di confronto e collaborazione per valorizzare la socializzazione, la crescita civile e la promozione sotto tutti i punti di vista.

CAPO III – REFERENDUM

Art. 10

Norme generali

1. Il Comune riconosce il referendum: propositivo, consultivo e abrogativo, quale strumento di diretta partecipazione popolare alle scelte politico-amministrative del Comune, finalizzato ad orientare il Consiglio comunale o la Giunta in relazione a tematiche di particolare rilevanza;
2. Il referendum può essere richiesto:
 - a) attraverso un Comitato promotore formato da almeno tre componenti. L'iniziativa deve essere sottoscritta da almeno il 10 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente; tale numero non può comunque essere inferiore a 40. Le sottoscrizioni devono essere autenticate, anche cumulativamente, dai soggetti e con le modalità indicati all'art. 14 della Legge 21/03/1990, n. 53 e successive modificazioni;
 - b) dal consiglio comunale, con il voto favorevole della metà più uno dei consiglieri assegnati;
- 2bis. Il termine massimo per la raccolta delle sottoscrizioni è pari a 180 giorni da quello di notifica della decisione di ammissione del referendum;
- 2ter. Per la validità del referendum è necessaria la partecipazione di almeno il 30 per cento degli aventi diritto al voto;
- 2quater. L'amministrazione comunale assicura l'invio a tutti gli elettori di materiale informativo, prodotto da una commissione neutra che dia conto delle diverse posizioni in ordine al referendum;
3. Nella richiesta i quesiti sottoposti a referendum devono essere formulati in maniera chiara per consentire la più ampia comprensione ed escludere qualsiasi dubbio e in modo tale che a questi si possa rispondere con un "sì" o con un "no";
4. Possono partecipare al referendum i cittadini residenti nel Comune che siano in possesso dei requisiti per l'esercizio del diritto elettorale attivo alle elezioni comunali;
5. Le proposte soggette a referendum si intendono approvate se è raggiunta la maggioranza dei voti favorevoli validamente espressi;
6. L'esito della consultazione referendaria vincola esclusivamente l'amministrazione in carica che, entro un mese dalla proclamazione dei risultati, iscrive all'ordine del giorno l'oggetto del referendum;

Art. 11

Esclusioni

1. Il referendum non può essere indetto nei sei mesi precedenti alla scadenza del mandato amministrativo, né può svolgersi in concomitanza con altre operazioni di voto.
2. Non è consentita la presentazione di più di tre quesiti per ogni procedura referendaria.
3. Il referendum può riguardare solo questioni o provvedimenti di interesse generale e non è ammesso con riferimento:
 - a) a materie che siano già state oggetto di consultazione referendaria nei tre anni precedenti;
 - b) al sistema contabile, tributario e tariffario del Comune;
 - c) ai provvedimenti relativi ad elezioni, nomine, designazioni, revoche o decadenze;
 - d) agli atti relativi al personale del Comune;
 - e) agli Statuti delle aziende comunali ed alla loro costituzione;
 - f) alle materie nelle quali il Comune condivide la competenza con altri Enti.

Art. 12

Norme procedurali

1. Entro sessanta giorni dal deposito della proposta di referendum, il Consiglio comunale, nomina il Comitato dei Garanti, composto da tre esperti, ad uno dei quali sono attribuite le funzioni di Presidente;
2. Il Comitato dei Garanti valuta l'ammissibilità dei quesiti referendari, assumendo tutte le decisioni necessarie per consentire l'espressione della volontà popolare;
3. Se il referendum è ammesso, non possono essere assunte deliberazioni sulle specifiche questioni oggetto del referendum fino all'espletamento della consultazione, ad esclusione dei casi ritenuti urgenti dal Comitato dei Garanti;
4. Le consultazioni relative a tutte le richieste di referendum presentate nel corso dell'anno solare sono effettuate nell'anno successivo, in un unico turno ed unica giornata, entro il primo quadrimestre e non in concomitanza con altre operazioni di voto.

TITOLO III – ORGANI ISTITUZIONALI

CAPO I – ORGANI DI GOVERNO

Art. 13

Il Consiglio Comunale

1. Il Consiglio comunale è composto dal sindaco e dai consiglieri comunali eletti; rappresenta gli interessi generali della comunità locale, quale organo di indirizzo e controllo politico-amministrativo del Comune. Il Consiglio esprime, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti presenti al proprio interno su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale;
2. Il Consiglio comunale è dotato di autonomia funzionale e organizzativa e disciplina con regolamento le proprie regole di funzionamento.
3. Il Consiglio oltre a quanto previsto dalle normative vigenti in materia di ordinamento dei Comuni, delibera:
 - a) in materia di denominazione di vie e piazze;
 - b) l'approvazione dei documenti propedeutici alla programmazione dei lavori pubblici superiori ad euro 250.000,00, secondo quanto previsto dall'art. 49, comma 3, lettera c) del Codice degli enti locali della Regione Trentino-Alto Adige.
 - c) in materia di apposizione o estinzione del vincolo di uso civico.
4. Non sono attribuite alla competenza del Consiglio le varianti in corso d'opera ed i progetti per lavori delegati da altre amministrazioni.

Art. 14

Convocazione, costituzione e funzionamento

1. Il Consiglio comunale si riunisce previa convocazione diramata dal Sindaco, che ne predispone l'ordine del giorno e ne fissa la data dell'adunanza;
2. La prima seduta del Consiglio comunale è convocata e presieduta dal Consigliere più anziano di età, con esclusione del Sindaco, entro dieci giorni dalla proclamazione degli eletti e deve tenersi entro dieci giorni dalla convocazione. In tale occasione vengono trattati unicamente gli oggetti collegati agli adempimenti post-elettorali relativi alla convalida e al giuramento del Sindaco, alla convalida dei consiglieri ed alla eventuale comunicazione in ordine alla composizione della Giunta comunale;
3. Alla convocazione si fa luogo mediante consegna a domicilio a ciascun Consigliere di apposito avviso, contenente l'elenco degli oggetti da trattare, almeno cinque giorni liberi (intesi come esclusi il primo e l'ultimo), prima di quello stabilito per l'adunanza. La consegna deve risultare da attestazione del messo comunale. È ammessa in alternativa

comunicazione a mezzo P.E.C.. In caso di convocazione d'urgenza l'avviso deve essere consegnato ventiquattro ore prima. Qualora il consigliere risulti irreperibile a due passaggi del messo comunale nell'intervallo minimo di 8 ore, si procede alla consegna a domicilio dell'avviso di convocazione, senza relata, con indicate le ore di passaggio;

4. Il Consiglio comunale può inoltre essere convocato:
 - a) su richiesta di un quinto dei propri componenti assegnati;
 - b) su iniziativa popolare sottoscritta da almeno il 20 per cento degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del Consiglio comunale al 31 dicembre dell'anno precedente.
5. Nei casi di cui al comma precedente, l'adunanza deve essere convocata in un termine non superiore a quindici giorni dalla data in cui è pervenuta la richiesta;
6. Il Consiglio comunale può essere convocato d'urgenza quando ciò sia necessario per deliberare su questioni rilevanti ed indilazionabili;
7. Il Consiglio comunale è regolarmente costituito con la presenza della metà più uno dei consiglieri assegnati, è presieduto dal Sindaco e in caso di sua assenza o impedimento le funzioni sono svolte dal vice-sindaco, a sua volta sostituito dal consigliere comunale più anziano;
8. Alle sedute del Consiglio partecipa il segretario comunale che, eventualmente coadiuvato dai funzionari di segreteria, cura la redazione del verbale, sottoscrivendolo assieme al Sindaco o a chi presiede l'adunanza;
9. Alle sedute del Consiglio comunale possono essere invitati gli assessori non consiglieri, i rappresentanti del Comune in enti, aziende, società, consorzi, commissioni, nonché funzionari del Comune ed altri esperti o professionisti incaricati della predisposizione di studi, progetti o consulenze per conto del Comune, per riferire sugli argomenti di rispettiva pertinenza, ma senza diritto di voto;
10. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi in cui, secondo la legge o il regolamento, esse debbano essere segrete. Devono essere svolte in sedute segrete le discussioni, o le parti di esse, e le votazioni che comportino l'espressione di apprezzamenti su qualità personali di soggetti individuati o individuabili;
11. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento.

Art. 15

Consiglieri delegati

1. Il sindaco può affidare a consiglieri comunali l'incarico per lo svolgimento di particolari funzioni relative a specifiche competenze definite nell'ambito di deleghe speciali. La nomina è comunicata al Consiglio comunale.
2. I consiglieri delegati partecipano, senza diritto di voto, alle riunioni della Giunta

comunale in cui si discute degli argomenti relativi alle competenze loro assegnate.

3. I consiglieri delegati si avvalgono di mezzi e strutture municipali e della collaborazione degli uffici per l'espletamento delle funzioni.

Art. 16

La Giunta comunale

1. Il Sindaco e la Giunta costituiscono l'organo di governo del Comune. Essi operano per l'attuazione del programma attraverso gli atti di sia competenza nell'ambito degli indirizzi generali espressi dal Consiglio;
2. La Giunta svolge attività di impulso e di proposta nei confronti del Consiglio comunale e adotta gli atti di amministrazione che siano ad essa espressamente rimessi o che non siano altrimenti attribuiti dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti.
3. La Giunta è convocata e presieduta dal Sindaco, che ne definisce l'ordine del giorno.
4. Le sedute della Giunta non sono pubbliche.
5. La Giunta delibera con l'intervento della maggioranza dei componenti assegnati ed a maggioranza dei voti.

Art. 17

Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco e da un massimo di 3 assessori, di cui uno avente le funzioni di Vicesindaco, assicurando la partecipazione di ambo i generi;
- 1bis L'indennità mensile di carica spettante complessivamente agli Assessori è stabilita dalla normativa regionale in materia;
2. Gli assessori sono nominati con decreto sindacale, di cui viene data apposita comunicazione al Consiglio Comunale nella prima seduta utile, specificando le competenze a ciascuno assegnate;
3. Il Sindaco, con proprio decreto, può revocare uno o più Assessori, nonché ridefinirne le competenze nel corso del mandato, dandone motivata comunicazione al Consiglio nella seduta successiva;
4. In caso di dimissioni o di cessazione dalla carica per altra causa degli Assessori, il Sindaco li sostituisce entro 30 giorni, dandone comunicazione al Consiglio nella prima adunanza successiva;
5. Il Sindaco può nominare alla carica di assessore anche persone non facenti parte del consiglio, in numero non superiore ad una. Oltre ai requisiti di compatibilità e di eleggibilità essi devono possedere una specifica e documentata esperienza rilevante ai fini dell'amministrazione dell'ente locale e delle competenze attribuite.

Art. 18

Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica se è approvata una mozione di sfiducia.
2. La mozione di sfiducia è proposta e sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati.
3. Il Consiglio comunale è convocato per la discussione della mozione di sfiducia non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.
4. Sulla mozione di sfiducia il Consiglio comunale delibera a voto palese per appello nominale.
5. La mozione è accolta se ottiene la maggioranza dei voti dei Consiglieri assegnati.
6. Se la mozione è approvata, il Consiglio è sciolto ed è nominato un commissario.

Art. 19

Il Sindaco

1. Il Sindaco rappresenta il Comune negli impegni istituzionali, è l'organo responsabile della sua amministrazione e sovrintende al funzionamento degli uffici ed all'esecuzione degli atti.
2. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto e dai regolamenti comunali e sovrintende altresì alle funzioni statali, regionali e provinciali delegate al Comune, in particolare:
 - a) interpreta ed esprime gli indirizzi di politica amministrativa del Comune;
 - b) nomina i componenti della giunta, tra cui il vicesindaco, prevedendo ove possibile, la presenza di almeno il 20% per il genere meno rappresentato. In caso contrario i relativi provvedimenti dovranno essere motivati;
 - c) può revocare uno o più assessori, dandone motivata comunicazione al consiglio e provvedendo contemporaneamente alla loro sostituzione;
 - d) provvede alla nomina, alla designazione ed alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende ed istituzioni secondo gli appositi indirizzi deliberati dal Consiglio comunale;
 - e) congiuntamente con il segretario comunale, nomina i responsabili degli uffici e dei servizi;
 - f) con il concorso degli assessori verifica lo stato di attuazione del programma e, ferme restando le autonomie dirigenziali e gestionali, dà indicazioni in merito al raggiungimento degli obiettivi indicati dal Consiglio;
 - g) convoca e presiede il Consiglio comunale fissandone l'ordine del giorno;
 - h) convoca e presiede la Giunta, fissandone l'ordine del giorno;
 - i) promuove e coordina l'attività degli assessori;
 - j) può delegare ai singoli assessori, al segretario comunale o ai dirigenti l'adozione di

atti espressamente attribuiti alla sua competenza, fermo restando il suo potere di avocazione in ogni caso in cui ritenga di dover provvedere, motivando la riassunzione del provvedimento;

- k) rappresenta il Comune nella promozione, nella stipulazione e nell'attuazione degli accordi di programma;
 - l) stipula le convenzioni amministrative con le altre amministrazioni o con i privati aventi ad oggetto i servizi o le funzioni comunali;
3. Il sindaco adotta provvedimenti contingibili ed urgenti emanando ordinanze in materia di sanità ed igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minaccino l'incolumità dei cittadini;
 4. Il Vicesindaco sostituisce il Sindaco in caso di assenza o impedimento temporaneo, nonché nel caso di sospensione dall'esercizio della propria funzione;
 5. In caso di assenza, impedimento permanente, rimozione, decadenza o decesso del Vicesindaco, le rispettive funzioni sono esercitate dall'Assessore più anziano per età.

CAPO II - ALTRI ORGANI

Art. 20

I Gruppi consiliari

1. I Consiglieri comunali comunicano per iscritto al Sindaco il gruppo consiliare di appartenenza ed il nominativo del capogruppo;
2. Il Comune, per l'esercizio della funzione dei gruppi ed in relazione alle rispettive esigenze, mette a disposizione locali pubblici, assegnati ogni qualvolta venga fatta richiesta;
3. Ad ogni capogruppo vengono inviate copia delle deliberazioni giuntali in concomitanza con il primo giorno di pubblicazione all'albo, e con periodicità settimanale l'elenco delle determinazioni dirigenziali.

Art. 21

Il Consigliere comunale

1. Il Consigliere comunale rappresenta l'intera Comunità senza vincolo di mandato, con piena libertà di opinione e di voto;
2. I Consiglieri comunali entrano in carica all'atto della proclamazione o, in caso di surrogazione, non appena adottata dal Consiglio comunale la relativa deliberazione.
3. Il componente del consiglio comunale che, per i motivi previsti dalla Legge, abbia interesse ad una proposta di deliberazione, deve assentarsi dall'adunanza per la durata del dibattito e della votazione sulla stessa, richiedendo che ciò venga verbalizzato;
4. Ogni componente del consiglio comunale ha diritto di:
 - a) partecipare alle sedute del Consiglio, prendere la parola e votare su ciascun oggetto all'ordine del giorno;
 - b) esercitare l'iniziativa di proposta e di emendamento sui provvedimenti che rientrano nella competenza deliberativa del consiglio;
 - c) proporre candidature per le nomine di competenza del consiglio comunale;
 - d) presentare interrogazioni, interpellanze, ordini del giorno e mozioni;
 - e) accedere ai documenti ed acquisirne copia e ottenere le informazioni e le collaborazioni utili all'espletamento del proprio mandato, in possesso degli uffici del comune;
5. Ogni Consigliere, all'atto dell'assunzione della carica, deve comunicare al sindaco il proprio recapito sul territorio comunale ai fini della consegna degli avvisi di convocazione e degli altri atti del Comune;
6. Ciascun Consigliere può dimettersi dalla carica presentando le proprie

dimissioni al Consiglio comunale; le dimissioni sono presentate con le modalità previste dalla legge regionale, sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono efficaci a decorrere dalla data di ricevimento da parte del Comune. Il Consiglio comunale deve procedere alla surrogazione del Consigliere dimessosi entro venti giorni dalla data di ricevimento delle dimissioni e comunque prima di deliberare su qualsiasi altro oggetto;

7. Il Consigliere decade dalla carica nei casi previsti dalla legge o da questo Statuto; la decadenza è pronunciata dal Consiglio comunale. Nella stessa seduta in cui il Consigliere è dichiarato decaduto il Consiglio comunale provvede alla relativa surroga e alla convalida del Consigliere subentrante;
8. Qualora il Consigliere ingiustificatamente non intervenga a due sedute consecutive, il Sindaco provvede a richiedere gli elementi giustificativi e ad informarlo dell'onere di partecipazione alla seduta successiva. Qualora l'assenza si protragga ulteriormente, in assenza di giustificati motivi, o le giustificazioni risultino inadeguate, il Consiglio comunale assume le decisioni in merito alla relativa decadenza.

Art. 22 *Commissioni*

1. Il Consiglio comunale può avvalersi della costituzione, al proprio interno, di commissioni consultive permanenti, per settori organici di materie, con funzioni preparatorie e referenti per gli atti competenza degli organi del Comune;
2. Per l'esame di specifiche questioni, il Consiglio comunale può istituire Commissioni consiliari speciali, composte anche da persone esterne al Consiglio;
3. Nelle Commissioni di cui ai commi 1 e 2 è garantita pari rappresentanza a tutti i gruppi consiliari, di maggioranza e di minoranza;
4. La Giunta comunale può istituire Commissioni diverse da quelle di cui al comma 1, anche a titolo temporaneo per la realizzazione di un progetto o di una specifica iniziativa;
5. Fatto salvo quanto previsto dal comma 6, i componenti delle Commissioni decadono al momento della perdita della carica in virtù della quale sono stati eletti e comunque alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale;
6. Fatte salve differenti disposizioni normative, le Commissioni la cui istituzione è prevista come obbligatoria da specifiche disposizioni di legge e che sono indispensabili per garantire le funzionalità del Comune, ferma restando la disciplina sulla prorogatio degli organi, scadono alla data di proclamazione degli eletti del nuovo Consiglio comunale, in caso di nomina consiliare, ovvero della nomina della nuova Giunta, in caso di nomina giuntale.

TITOLO IV – ELEZIONI, NOMINE E DESIGNAZIONI

Art. 23

Principi

1. Il Consiglio elegge i componenti di Commissioni o organismi dell'amministrazione, nonchè nomina o designa i rappresentanti del Comune presso enti, Commissioni e organismi, qualora gli stessi debbano, per legge, per Statuto o per regolamento essere scelti anche in rappresentanza delle minoranze politiche;
2. Il Consiglio delibera inoltre gli indirizzi a cui il Sindaco dovrà uniformarsi per la nomina o la designazione di rappresentanti del Comune presso istituzioni ove non è richiesto il rispetto della rappresentanza delle minoranze politiche;
3. I rappresentanti del Comune presso istituzioni, consorzi, organi sovracomunali, ... relazionano almeno una volta all'anno, al Consiglio Comunale l'attività svolta. Resta salvo il diritto del Consiglio Comunale di chiedere, ogni qualvolta lo ritenga opportuno, spiegazioni o relazioni sull'operato o sulle scelte assunte in nome del Comune;
4. Le Commissioni o gruppi di lavoro di cui all'art. 22, comma 4, vengono nominati dalla Giunta comunale su indicazione dell'assessore di riferimento, che ne dovrà motivare la costituzione, raffigurandosi organo consultivo dell'assessorato medesimo.

Art. 24

Esclusione delle cause di incompatibilità ed ineleggibilità

1. Gli incarichi e le funzioni assegnate agli amministratori comunali, allorquando il loro conferimento sia ritenuto necessario per la tutela degli interessi del Comune e/o per assicurare l'esercizio di servizi ed attività di pubblica utilità effettuato nell'interesse generale della Comunità, non costituiscono cause di ineleggibilità o di incompatibilità;
2. Ricorrendo le condizioni suddette il Consiglio comunale, per le nomine allo stesso riservate dalla legge, motiva adeguatamente i relativi provvedimenti e nell'espressione degli indirizzi per la nomina da parte del Sindaco dei rappresentanti del Comune presso enti, società, aziende ed istituzioni, definisce le motivazioni per le quali nell'effettuazione di particolari nomine o designazioni è da tener conto di quanto consentito dal precedente comma;
3. La nomina o la designazione di amministratori o di Consiglieri comunali in rappresentanza del Comune stesso presso enti, istituzioni e associazioni aventi a scopo la promozione culturale, l'assistenza e beneficenza e la protezione civile ed ambientale si considera connessa con il mandato elettivo.

TITOLO V – GARANZIE

Art. 25

Opposizioni e ricorsi

1. E' ammesso ricorso in opposizione alla Giunta comunale, avverso le deliberazioni del Consiglio comunale e della Giunta comunale, nonché delle determinazioni assunte dai Responsabili di Servizio, per motivi di legittimità;
2. Condizioni per la proposizione del ricorso sono:
 - a) che sia presentato da un cittadino;
 - b) che sia presentato non oltre l'ultimo giorno di pubblicazione della deliberazione;
 - c) che siano indicati il provvedimento impugnato ed i vizi di legittimità dello stesso;
 - d) che sia indicato il domicilio per il ricevimento degli atti relativi al procedimento nel territorio nel Comune; in mancanza, il domicilio è da intendersi eletto presso la segreteria comunale;
3. La Giunta comunale, ricevuto il ricorso, dispone nella prima seduta utile le direttive in ordine all'attività istruttoria. Essa può pronunciare:
 - a) la dichiarazione di inammissibilità del ricorso nel caso in cui sia presentato in totale assenza delle condizioni per la sua proposizione ai sensi del comma 2, lettere "a", "b" e "c";
 - b) la dichiarazione di sospensione dell'efficacia del provvedimento impugnato qualora ravvisi la sussistenza di gravi motivi e sussista un *fondamento* in ordine ai motivi dell'impugnazione;
 - c) la sospensione del procedimento per un periodo massimo di 90 giorni non prorogabili e non reiterabili al fine di acquisire elementi integrativi;
 - d) la dichiarazione di rigetto o di accoglimento, anche parziale, del ricorso qualora questo abbia avuto ad oggetto una deliberazione adottata dalla Giunta comunale;
 - e) la rimessione degli atti al Consiglio comunale per l'accoglimento od il rigetto del ricorso qualora il medesimo abbia ad oggetto l'impugnazione di una deliberazione adottata da tale organo, ovvero qualora il ricorso abbia ad oggetto una deliberazione della Giunta comunale per la quale sia rilevato il vizio di incompetenza.
4. La decisione finale deve essere assunta entro il termine di 90 giorni dalla proposizione del ricorso, fatta salva la facoltà di sospensione motivata. La decisione deve essere comunicata al ricorrente entro i successivi 10 giorni. Decorso il termine di 90 giorni senza che sia adottata la decisione finale, il ricorso si intende accettato, con tutti gli effetti conseguenti;
5. Contro il provvedimento impugnato è comunque esperibile, anche prima del decorso del termine per la formulazione della decisione finale, il ricorso all'autorità giurisdizionale.

CAPO I – IL DIFENSORE CIVICO

Art. 26

Il Difensore civico

1. E' assicurata ai cittadini la tutela non giurisdizionale del Difensore civico provinciale, organo indipendente ed imparziale che vigila sul corretto svolgimento dell'attività amministrativa ed interviene nei confronti di provvedimenti, atti, fatti, comportamenti ritardati, omessi o comunque irregolarmente compiuti dal Comune;
2. Il Difensore civico esercita le sue funzioni su richiesta dei cittadini singoli o associati oppure di propria iniziativa, a garanzia dell'imparzialità, della trasparenza e del buon andamento dell'azione amministrativa, nonché dei diritti di partecipazione riconosciuti da questo Statuto.

Art. 27

Attivazione dell'istituto

1. Il Consiglio comunale delibera, a maggioranza dei due terzi dei Consiglieri assegnati, di stipulare apposita convenzione con il Presidente del Consiglio provinciale per consentire di estendere le funzioni del Difensore civico provinciale anche all'amministrazione comunale. La convenzione, secondo quanto previsto dalla disciplina provinciale, è gratuita per il Comune;
2. Con la convenzione il Consiglio impegna l'amministrazione comunale a dare risposta agli interventi del Difensore civico, assicurandogli l'accesso agli uffici ed ai servizi nonché alle informazioni necessarie per lo svolgimento dei propri compiti;
3. Per quanto non disposto nel presente articolo, si applica la disciplina provinciale relativa all'istituto.

TITOLO VI – ORDINAMENTO ED ORGANIZZAZIONE DEGLI UFFICI

Art. 28

Principi organizzativi

1. L'organizzazione amministrativa del Comune ha quale riferimento ultimo e unificante il cittadino e le sue esigenze. Persegue la massima efficienza e qualità dei servizi, muovendo dai bisogni della comunità e valorizzando in massimo grado le risorse del personale.
2. I regolamenti che disciplinano l'organizzazione amministrativa e il personale si informano ai seguenti principi ispiratori:
 - a) professionalità, motivazione, qualificazione e coinvolgimento del personale dipendente;
 - b) organizzazione del lavoro per progetti e programmi;
 - c) orientamento alla qualità totale in tutte le articolazioni;
 - d) anticipazione dei bisogni della comunità e tensione all'innovazione;
 - e) analisi della produttività, dei carichi di lavoro e del grado di efficacia dell'attività svolta;
 - f) attribuzione della responsabilità strettamente collegata all'autonomia decisionale dei soggetti;
 - g) superamento di una rigida divisione del lavoro e massima flessibilità delle strutture e del personale.

Art. 29

Strutture organizzative

1. L'organizzazione amministrativa si articola in servizi in gestione associata con il Comune di Storo (capofila) ed il Comune di Bondone.
2. La dotazione organica delle gestioni associate obbligatorie è approvata dai singoli Comuni associati.
3. L'organizzazione dei servizi in gestione associata è disciplinata dal Comune capofila previo parere della conferenza dei Sindaci.
4. I rapporti giuridici tra i tre Comuni ed il personale dipendente assegnato ai servizi in gestione associata sono disciplinati mediante gli istituti della messa a disposizione e del comando.

Art. 30

Responsabili di Servizio

1. Ad ogni servizio è preposto un unico Responsabile per tutti gli enti aderenti alla gestione associata. La nomina dei Responsabili di Servizio è disciplinata dal Regolamento di organizzazione dei servizi e organico del personale dipendente del

Comune capo fila. La conferenza dei Sindaci esprime parere obbligatorio ma non vincolante.

2. Al Responsabile del Servizio spetta la direzione e la responsabilità della struttura organizzativa e del personale ad essa assegnato, nel rispetto dei piani esecutivi di gestione (P.E.G.) e degli altri atti di indirizzo adottati nel rispetto del principio di distinzione tra compiti e responsabilità di indirizzo e controllo, spettanti al Consiglio e alla Giunta comunale e i compiti di gestione amministrativa, spettanti al Responsabile di servizio.

Art. 31

Segretario comunale

1. Le funzioni di Segretario comunale dei Comuni in gestione associata sono svolte dal Segretario comunale del Comune di Storo.
2. Il Segretario comunale è il funzionario di grado più elevato dei Comuni, assiste alle riunioni del Consiglio e della Giunta delle tre amministrazioni comunali e ne redige i verbali. Sovrintende i Servizi comunali.
3. L'Ufficio del Segretario comunale ha sede presso il Municipio del Comune di Storo. L'orario di lavoro è disciplinato dai CCPL e dal contratto individuale di lavoro, nel rispetto del principio di conciliazione dei tempi vita privata/lavoro.
4. Spetta in particolare al segretario comunale:
 - a) presiedere le commissioni giudicatrici di concorso per la copertura dei posti vacanti;
 - b) predisporre proposte, programmi, progetti, sulla base delle direttive ricevute dagli organi di governo;
 - c) organizzare, sulla base delle direttive degli organi del Comune, le risorse umane, finanziarie e strumentali a disposizione, per la realizzazione degli obiettivi e dei programmi approvati dagli organi del Comune.

Art. 32

Giunta comunale

1. La Giunta comunale compie tutti gli atti di amministrazione che sono o siano riservati dalla legge o dallo statuto al consiglio e che non rientrino nella competenza, previste dalla legge o dallo statuto, del sindaco, del segretario comunale o dei funzionari responsabili dei servizi.
2. La Giunta comunale, sulla base dei documenti programmatici approvati dal Consiglio comunale, fissa gli obiettivi politico amministrativi ed adotta gli atti amministrativi di carattere generale non riservati al Consiglio comunale.
3. La Giunta comunale verifica la rispondenza dei risultati della gestione

amministrativa alle direttive generali impartite.

Art. 33

Atti di natura tecnico gestionale di competenza del Sindaco

1. Al Sindaco è attribuita la competenza:
 - a) ad emanare le ingiunzioni, le ordinanze, le sanzioni, i decreti, le autorizzazioni, le licenze, le abilitazioni, i nulla osta, i permessi, altri atti di consenso comunque denominati, che la legge espressamente non attribuisca alla competenza di altro organo;
 - b) ad adottare le ordinanze anche di natura gestionale;
 - c) a stipulare gli accordi, convenzioni e contratti con altre pubbliche amministrazioni;
 - d) ad adottare tutti gli atti di natura tecnico gestionale ad esso espressamente riservati dalla legge.

Art. 34

Rappresentanza in giudizio

1. Il Sindaco, di norma, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti intentate avverso atti del Comune o promosse dallo stesso;
2. Per gli atti di natura tributaria locale il funzionario responsabile del tributo, rappresenta il Comune in giudizio, in esecuzione di specifiche deliberazioni di autorizzazione della Giunta, per resistere a liti promosse avverso atti del Comune o dallo stesso promosse;
3. Nei casi previsti dalle norme di legge, e qualora lo ritenga opportuno la Giunta comunale può delegare la rappresentanza in giudizio al segretario comunale o al funzionario responsabile in materia, nonché ad un consulente legale. Per le questioni attinenti il personale la rappresentanza sarà esercitata dal segretario comunale.

TITOLO VII – ATTIVITA’

CAPO I – PRINCIPI GENERALI

Art. 35

Enunciazione dei principi generali

1. L'attività del Comune è retta dai criteri di semplicità, economicità, efficacia, trasparenza e pubblicità.
2. Il Comune:
 - a) dispone affinché i servizi risultino facilmente accessibili e fruibili e garantiscano livelli qualitativi conformi agli obiettivi prefissati;
 - b) favorisce l'informazione degli utenti e ne raccoglie i suggerimenti;
 - c) valorizza la partecipazione degli utenti;
 - d) promuove la collaborazione con le associazioni di volontariato;
 - e) Su specifici argomenti il Consiglio comunale favorisce la partecipazione al dibattito di esperti o rappresentanti di Enti, Associazioni e Organismi, nonché della popolazione, con modalità definite da regolamento.

Art. 36

Convocazioni e comunicazioni

1. Le convocazioni alle sedute e le altre comunicazioni ai soggetti che partecipino alle attività istituzionali del Comune, avvengono di norma mediante consegna a domicilio di apposito avviso. In alternativa, ad eccezione del Consiglio Comunale per il quale valgono le forme previste dall'art. 14, su espressa accettazione dell'amministratore, possono essere effettuate anche attraverso l'ausilio di mezzi telematici, quali posta elettronica e sms;
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 37

Pubblicazione degli atti generali e delle determinazioni

1. Fermo restando quanto previsto dall'ordinamento in merito alle modalità ed agli effetti della pubblicazione delle deliberazioni e salvo che la legge non disponga diversamente, le ordinanze sono pubblicate nel testo integrale per dieci giorni, mentre le determinazioni vengono pubblicate a cadenza mensile, con numerazione progressiva e specificazione dell'oggetto;
2. Con regolamento possono essere disciplinate la modalità di attuazione del comma 1.

Art. 38

Diritto di accesso agli atti ed alle informazioni

1. Tutti i cittadini singoli o associati, purché abbiano interesse per la tutela di situazioni giuridicamente rilevanti, possono accedere ai documenti amministrativi del Comune e delle eventuali istituzioni ad esso dipendenti;
2. Tutti gli atti del Comune sono pubblici ad eccezione di quelli riservati per espressa disposizione di legge o per effetto di una temporanea e motivata dichiarazione del sindaco, comunicata per iscritto entro 30 giorni, che ne vieti l'esibizione, qualora la loro diffusione possa pregiudicare il diritto alla riservatezza delle persone, del gruppo o delle istituzioni;
3. Con apposito regolamento vengono disciplinati modalità e termini per l'esercizio del diritto di accesso ai documenti amministrativi ed alle informazioni da parte degli interessati, dei cittadini, dei Consiglieri comunali, dei componenti delle Commissioni e delle Consulte e dei Revisori dei conti;
4. In vacanza di regolamento e nei casi non disciplinati da regolamento comunale, si rimanda al disposto nazionale della Legge 07/08/1990 n. 241 e provinciale della L.P. 30/11/1992 n. 23, con successive modificazioni, nel rispetto del principio generale dell'attività amministrativa volto a favorire la partecipazione e di assicurarne l'imparzialità e la trasparenza;
5. Sulla richiesta di visione si provvede compatibilmente con il carico di lavoro degli uffici, entro e non oltre 30 giorni dalla richiesta. Eventuale proroga dovrà essere giustificata e comunicata al richiedente. Le copie verranno rilasciate con sollecitudine, nei limiti della disponibilità dei mezzi e previo il pagamento dei soli costi di produzione;
6. L'accesso ai documenti amministrativi può essere negato nel caso in cui sia necessario ricorrere per motivi oggettivi al potere di differimento. In tal caso dovrà essere indicato il periodo di differimento anche solo a titolo presuntivo.

CAPO II – L'ATTIVITA' NORMATIVA

Art. 39

I regolamenti

1. Il Comune ha potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell'organizzazione, dello svolgimento e della gestione delle proprie funzioni ed approva i regolamenti previsti da leggi della Provincia, della Regione e dello Stato;
2. I regolamenti comunali sono approvati dal Consiglio comunale con la maggioranza dei Consiglieri assegnati;
3. Il Comune conserva in apposito archivio i regolamenti vigenti, favorendo la consultazione e l'estrazione di copia da parte di chiunque.

Art. 40

Le ordinanze

1. Il Sindaco, quale capo dell'Amministrazione comunale, nei casi previsti dalla legge o dai regolamenti, può emanare ordinanze anche a carattere normativo;
2. Il Sindaco, quale Ufficiale di governo, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, adotta provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e di igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

Art. 41

Sanzioni amministrative

1. La violazione dei regolamenti e delle ordinanze comunali, comporta, nei casi non disciplinati dalla legge, l'applicazione delle sanzioni amministrative determinate dal Comune con proprie disposizioni regolamentari, entro i limiti previsti dall'ordinamento.

CAPO III - IL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO

Art. 42

Principi dell'azione amministrativa

1. L'azione del Comune si conforma ai principi di democrazia, legalità, imparzialità, trasparenza e buon andamento dell'amministrazione, nonché ai principi stabiliti dalla legge provinciale sul procedimento amministrativo, secondo criteri di economicità, efficacia, efficienza e semplificazione burocratica.
2. Le norme sulle procedure e sulla trasparenza devono essere applicate in maniera tale da garantire il più puntuale perseguimento del fine pubblico con il minor disagio dei cittadini;
3. Il Comune promuove iniziative idonee ad agevolare l'espletamento delle pratiche amministrative da parte dei cittadini, nelle forme e nei modi che riterrà più consoni, anche attraverso la collaborazione con altri enti operanti sul territorio ovvero con idonee convenzioni.

Art. 43

Procedimenti amministrativi

1. L'azione amministrativa e procedimentale del Comune si svolge nelle forme e con le garanzie previste dalla legge;
2. Nel procedimento relativo all'adozione di atti che incidono su situazioni giuridiche personali, dovrà essere valutata di volta in volta l'opportuna partecipazione degli interessati;
3. La pubblicazione degli atti amministrativi, qualora prevista dalla norma, dovrà essere eseguita nel rispetto del principio di tutela dei dati personali di cui al D.P.R. 30/06/2003 n. 196, in particolare ossequio al principio "pertinenza e non eccedenza".

Art. 44

Istruttoria pubblica

1. Nei procedimenti amministrativi concernenti la formazione di atti normativi o amministrativi di carattere generale e salvo il rispetto delle norme stabilite per ciascuno di essi, l'adozione dell'atto finale può essere preceduta da istruttoria pubblica intesa quale occasione di confronto, verifica, acquisizione di elementi utili;
2. La comunicazione è formulata per avviso pubblico ed annuncio all'albo pretorio del Comune;

3. Con regolamento il Comune disciplina le modalità di svolgimento, le forme di pubblicità e i termini entro i quali deve concludersi l'istruttoria pubblica.

Art. 45

Silenzio assenso

1. Nei casi previsti dalla legge, trascorsi 60 giorni senza che l'organo abbia comunicato all'interessato una decisione di divieto o di sospensione per esigenze istruttorie, le attività subordinate al consenso dell'Amministrazione comunale sono da ritenersi autorizzate;
2. Il termine previsto da comma 1, è ridotto a 30 giorni nel caso di Dichiarazioni di Inizio Attività.

Art. 46

Pareri

1. I pareri dei responsabili sulla regolarità tecnico-amministrativa e contabile delle deliberazioni previsti dalla legge sono inseriti nella deliberazione, della quale formano parte integrante. I pareri negati sono specificatamente motivati;
2. Quando si tratti di deliberazioni di Giunta formanti proposta al Consiglio, i pareri sono acquisiti al momento della deliberazione della Giunta;
3. Quando le deliberazioni si discostano dal parere degli addetti responsabili ne sono analiticamente indicate le ragioni.

TITOLO VIII – CONTABILITA' E FINANZA

Art. 47

Criteri generali

1. La gestione finanziaria del Comune si fonda sul principio della certezza delle risorse, proprie e trasferite, nell'ambito delle leggi sulla finanza locale;
2. Il Comune esercita la potestà impositiva e decisionale autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, nei limiti stabiliti dalla legge, secondo criteri di giustizia e nel perseguimento dei fini statutari;
3. Le tariffe ed i corrispettivi dei servizi pubblici sono fissati, di norma, secondo il criterio della tendenziale copertura dei costi di gestione;
4. Quando ragioni di carattere sociale impongono di esercitare i servizi a tariffe che non coprono i costi di gestione, gli strumenti finanziari e contabili sono redatti in modo da evidenziare la provenienza e la dimensione del finanziamento integrativo;
5. Il sindaco di concerto con la giunta predispone il piano opere pubbliche annuale e pluriennale, comprensivo delle linee programmatiche per il soddisfacimento dei bisogni della Comunità. Il Consiglio comunale è convocato per l'approvazione formale di tale documento non prima di 15 giorni dall'invio della proposta ai Consiglieri;
6. Il documento così formato costituisce parte integrante del bilancio di previsione;
7. Il Consiglio, in occasione della ricognizione dello stato di attuazione dei programmi, verifica la realizzazione da parte di Sindaco e Assessori delle linee programmatiche di mandato ed eventualmente ne dispone l'adeguamento.
8. Al termine del mandato, il Sindaco presenta al Consiglio, che ne prende atto, una relazione finale sull'attività di mandato.

Art. 48

Programmazione finanziaria

1. La gestione contabile del Comune è disciplinata, nell'ambito delle leggi e dello Statuto, sulla base di apposito regolamento comunale;
2. Il Consiglio comunale delibera nei termini di legge e con la maggioranza degli aventi diritto, il bilancio annuale e pluriennale, la relazione previsionale e programmatica, comprensiva del programma generale delle opere pubbliche, con tutti gli allegati tecnici necessari osservando i principi di universalità, veridicità, unità, integrità, specificazione, trasparenza e pubblicità, pareggio finanziario ed equilibrio economico;
3. Gli impegni di spesa sono assunti previa attestazione di ragioneria dell'esistenza e sufficienza della copertura finanziaria;
4. I risultati di gestione sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel conto del bilancio con le modalità previste dal regolamento di contabilità;

5. Il bilancio ed il conto consuntivo devono essere approvati dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta degli aventi diritti.

Art. 49

Controllo di gestione

1. Con il controllo di gestione, mediante un costante processo di verifica e correzione dell'attività posta in essere dal Comune, è garantita una corretta ed economica gestione delle risorse pubbliche ed il conseguimento degli obiettivi assegnati al personale dipendente;
2. Spetta alla Giunta comunale la verifica del raggiungimento degli obiettivi fissati e la determinazione degli indirizzi per il loro conseguimento;
3. I risultati del controllo di gestione e del raggiungimento degli obiettivi e degli standard prefissati vengono esplicitati dalla Giunta comunale in un'apposita relazione da presentare al Consiglio Comunale entro il mese di settembre di ciascun anno per l'approvazione.

Art. 50

La gestione del patrimonio

1. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato d'uso gratuito esclusivamente per motivi di pubblico interesse.
2. I beni patrimoniali disponibili possono essere alienati, quando la loro redditività risulti inadeguata al loro valore, si presentino opportunità di trasformazioni patrimoniali o sia necessario provvedere in tal senso per far fronte, con il ricavato, ad esigenze finanziarie straordinarie dell'Ente.

Art. 51

Servizio di tesoreria

1. Il Comune si avvale di un servizio di tesoreria;
2. L'affidamento del servizio è effettuato, sulla base di una convenzione, deliberata in conformità all'apposito capitolato speciale d'appalto;
3. Nei limiti riconosciuti dalla legge, il Consiglio comunale definisce le modalità di riscossione volontaria o coattiva delle entrate tributarie, patrimoniali e assimilate.

Art. 52

Il Revisore dei conti

1. Il revisore dei conti, nell'esercizio delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti del Comune ed ha facoltà di partecipare, senza diritto di voto, alle sedute del

Consiglio e della Giunta limitatamente per gli argomenti connessi alle sue funzioni;

2. Il revisore esercita i compiti stabiliti dalla legge e verifica l'avvenuto accertamento delle consistenze patrimoniali dell'Ente;
3. Può formulare, anche autonomamente dalla relazione sul rendiconto, rilievi e proposte per conseguire efficienza, produttività ed economicità di gestione;
4. Fornisce al Consiglio su richiesta elementi e valutazioni tecniche ai fini dell'esercizio dei compiti di indirizzo e controllo del Consiglio medesimo.

TITOLO IX - I SERVIZI PUBBLICI

Art. 53

Norme generali

1. I servizi pubblici locali sono disciplinati dalla legge regionale e dalla legge provinciale, nel rispetto degli obblighi della normativa comunitaria;
2. La gestione dei servizi pubblici locali, in qualsiasi forma effettuata, si ispira ai principi di eguaglianza, imparzialità, continuità, partecipazione, efficienza ed efficacia;
3. Le funzioni di vigilanza e di controllo nei confronti dei soggetti cui è affidata la gestione dei servizi pubblici è svolta dal Comune, anche in forma associata, attraverso strutture specificamente qualificate;
4. La determinazione delle tariffe dei servizi pubblici deve essere ispirata al principio della copertura dei costi di gestione e deve essere accompagnata da una relazione sulla valutazione dei costi e dei ricavi di gestione previsti, nonché sul tasso di copertura dei costi dei servizi.

Art. 54

Tariffe

1. L'istituzione delle tariffe relative all'utilizzo di beni e servizi pubblici e i relativi aggiornamenti, spettano alla Giunta comunale in coerenza con gli indirizzi di programmazione finanziaria.
2. Spetta al Consiglio comunale la determinazione delle tariffe relative ai servizi pubblici locali in tutti i casi in cui sia rimessa dalla legge ai regolamenti comunali;
3. Le tariffe sono deliberate entro il 31 dicembre antecedente l'anno di loro decorrenza e comunque entro i termini di approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio cui si riferiscono;
4. Si prescinde dal termine di cui al comma 3 per le tariffe determinate in seguito all'assunzione di nuovi servizi pubblici;
5. La determinazione delle tariffe non ha effetto retroattivo.

TITOLO X - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Art. 55

Revisioni dello Statuto

1. Lo Statuto è deliberato dal Consiglio comunale con il voto favorevole dei due terzi dei Consiglieri assegnati; qualora tale maggioranza non venga raggiunta, la votazione è ripetuta in due successive sedute da tenersi entro trenta giorni e lo Statuto è approvato se ottiene per due volte consecutive la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.
2. La deliberazione di abrogazione totale dello Statuto produce effetti solo a seguito dell'entrata in vigore di un nuovo Statuto.
3. Fatti salvi gli obblighi di adeguamento previsti dalla legge, le revisioni dello Statuto possono essere attuate, purché sia trascorso almeno un anno dall'entrata in vigore dell'ultima revisione.

Art. 56

Norme transitorie

1. Per i procedimenti non ancora conclusi alla data di entrata in vigore del presente Statuto continua ad applicarsi la disciplina previgente.

Art. 57

Disposizioni finali

1. Lo Statuto, dopo l'approvazione, è pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione, affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi, nonché inviato in copia, non appena esecutivo, alla Giunta regionale, al Consiglio delle Autonomie Locali ed al Commissario del Governo della Provincia autonoma di Trento;
2. Entro i trenta giorni di affissione può essere richiesto referendum confermativo delle modifiche apportate allo statuto, purché queste non derivino da adeguamenti imposti dalla legge. In tal caso l'entrata in vigore dello statuto viene sospesa. La decisione in ordine all'ammissibilità del referendum viene assunta entro i successivi 30 giorni. Il numero di sottoscrizioni richiesto a sostegno del referendum è pari al 10% degli elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune in possesso del diritto di elettorato attivo per l'elezione del consiglio comunale. Le sottoscrizioni vengono raccolte entro 90 giorni dalla notifica della decisione di ammissione al referendum. Ai fini della validità del referendum confermativo non è necessaria la partecipazione di un numero minimo di aventi diritto al voto. Le modifiche statutarie sottoposte a referendum confermativo non entrano in vigore se non sono approvate dalla maggioranza dei voti validi;
3. Lo Statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua affissione all'albo

pretorio del Comune;

4. Spetta al Consiglio comunale, con deliberazione a maggioranza assoluta dei consiglieri presenti, l'interpretazione autentica delle norme dello Statuto, secondo i criteri ermeneutici delle norme giuridiche di cui alle pre leggi del Codice Civile.

---oooOooo---